ASSOCIAZIONE RETE POPOLARE

STATUTO

Testo integrale dello Statuto dell'Associazione “Rete Popolare”, associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

Sede: Viale Bianca Maria 41, 20122 Milano · C.F. 97988020158

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. del codice civile l'associazione "Rete Popolare" (di seguito anche solo "l'Associazione").
2. L'Associazione ha sede a Milano presso lo Studio "LEXIS" Dottori Commercialisti Associati, Viale Bianca Maria, 41. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea dei Soci sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione è fondata da persone che si riconoscono culturalmente nella tradizione del Popolarismo europeo e che concepiscono la politica come un ambito di educazione della libertà, impegnandosi quindi nella realizzazione di una "comunità politica" votata all'esercizio di un potere costruttivo, innovativo e non solo conservativo. Scopo dell'associazione è contribuire al recupero di una forma matura dei partiti politici, spesso ridotti a poco più che comitati elettorali permanenti. Ad essa può aderire, senza alcuna discriminazione, chiunque ne condivida lo spirito e le finalità.

   Rete Popolare si propone di collegare e riunire tutte le esperienze culturali e politiche popolari, moderate e liberali, promuovendo iniziative culturali, sociali e istituzionali, finalizzate a questo scopo.
3. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Tutte le movimentazioni finanziarie sono soggette all'obbligo di tracciabilità. Per le donazioni è predisposta una rendicontazione specifica e separata.

ART. 3 SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità, che si riconoscano e che accettino il presente Statuto.

2. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa. Il Segretario Generale cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci anche con modalità elettroniche.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

3. I soci sono tenuti:
   a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
   b) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

5. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

6. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
   a) richiamo scritto;
   b) sospensione temporanea;
   c) esclusione dall'Associazione.

7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

8. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

9. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 5 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione o per fini di pubblica utilità.

ART. 6 RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

2. Il bilancio dell'Associazione è rappresentato dal rendiconto economico-finanziario, redatto in conformità ai principi contabili riconosciuti e predisposto secondo il criterio di cassa e rileva tutti gli incassi e i pagamenti.

3. Al rendiconto economico-finanziario dovrà essere allegato un prospetto sintetico della situazione patrimoniale in essere alla data di bilancio.

4. L'Assemblea approva il rendiconto economico - finanziario di esercizio entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Il rendiconto economico-finanziario approvato è pubblicato sul sito web dell'Associazione.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
   - a) l'Assemblea dei Soci;
   - b) il Consiglio Direttivo;
   - c) il Presidente;
   - d) il Segretario Generale;
   - e) l'Organo di Controllo;
   - f) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

2. È vietata la presenza negli organi sociali di persone che abbiano subito una condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o altri reati di particolare gravità.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

2. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
   - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
   - b) approva il rendiconto economico - finanziario di esercizio;
   - c) approva i regolamenti interni;
   - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
   - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
   - f) elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi membri;

g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi di disposizioni normative;

h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;

i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;

j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni.

3 È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

4 L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

5 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

6 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

7 La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

8. L’assemblea può svolgersi anche in modalità telematica a condizione che sia garantita l’identificazione certa del socio. La convocazione dovrà prevedere espressamente tale eventualità e indicare i mezzi tecnici da adottare.
9. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
10. Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Segretario Generale presso la sede dell’Associazione.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci.
2. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci e restano in carica per cinque anni.
4. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori eletti dall'assemblea.
5. Le nomine effettuate nel corso del quinquennio decadono alla scadenza del quinquennio medesimo.
6. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
8. Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica a condizione che sia garantita l’identificazione certa dei partecipanti. La convocazione dovrà prevedere espressamente tale eventualità e indicare i mezzi tecnici da adottare.
9. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

10 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

11 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Segretario Generale, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 10 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- **a)** il Presidente;
- **b)** il Vice Presidente;
- **c)** il Segretario Generale;
- **d)** il Responsabile della Comunicazione;
- **e)** i Responsabili delle Aree Tematiche individuate dal Consiglio Direttivo.

2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- **a)** predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- **b)** dare esecuzione alle delibere assembleari;
- **c)** formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- **d)** predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- **e)** stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- **f)** deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio;
- **g)** deliberare l'esclusione dei soci, oltre agli altri provvedimenti disciplinari e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- **h)** compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- **i)** approvare lo schema di rendiconto economico - finanziario di esercizio predisposto dal Segretario Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- **j)** determinare annualmente le quote di iscrizione all'associazione.

ART. 11 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. Ha i seguenti compiti e poteri:
   a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
   b) convocare l'Assemblea dei Soci;
   c) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
4. In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 12 SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale cura il funzionamento corrente e la gestione economica dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:
   a) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
   b) mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Rendiconto Economico - Finanziario di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
   c) tiene l'inventario di tutti i beni dell'Associazione;
   d) conserva ed aggiorna tutti i registri ed i documenti e li tiene a disposizione per ogni eventuale richiesta di ispezione da parte del Consiglio Direttivo;
   e) cura l'archivio e la corrispondenza;
   f) provvede all'iscrizione dei Soci e mantiene aggiornato il relativo elenco;
   g) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
3. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
4. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
5. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni iscritti al registro dei revisori legali e non appartenere all'Associazione.
6. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 15 CONSULTA TERRITORIALE DI RETE POPOLARE

1. Il Consiglio Direttivo, per favorire la più ampia partecipazione degli Associati portatori delle istanze locali al processo decisionale, si avvale della Consulta Territoriale di Rete Popolare.
2. La Consulta è formata dal Consiglio Direttivo, dai Coordinatori Regionali, dai Coordinatori Provinciali e dal Coordinatore Cittadino della Città di Milano.
3. I Coordinatori sono nominati tra i soci dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e decadono allo spirare del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. La carica di Coordinatore cessa inoltre per rinuncia, morte o revoca da parte del Consiglio Direttivo.
4. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del Direttivo che la presiede.

ART. 16 GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

ART. 18 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.